



Università Agraria di Canale Monterano
Ente Gestore del dominio collettivo dei naturali di Canale e Montevirginio

Statuto

Approvato dalla Assemblea Generale degli Utenti
in conformità alla Legge 20 novembre 2017 n. 168

Organi dell'Università Agraria di Canale Monterano (2019-2024)

Delegazione dell'Assemblea Generale degli Utenti

- Bucci Emiliano
- Cappelletti Massimo
- Chiari Beatrice
- Chiari Carlo
- D'Aiuto Maurizio Armando
- De Biagi Chiara
- Germai Giuseppe
- Lavini Fabrizio
- Marani Giancarlo
- Marani Jacopo
- Pasquali Gianluca
- Quattrociochi Luca
- Sciamanna Adriano
- Stefani Angelo
- Vittorini Alberto

Comitato di Amministrazione

- D'Aiuto Maurizio Armando, Presidente
- Lavini Fabrizio, Vicepresidente
- Chiari Beatrice
- Chiari Carlo
- Marani Giancarlo

Commissione per lo Statuto

(nominata dal Presidente con Avviso Pubblico del 3 novembre 2020)

- Bucci Emiliano
- Chiari Beatrice
- Chiari Carlo
- Marani Jacopo
- Stefani Angelo

Il testo dello Statuto, in prima bozza, è stato elaborato da Daniele Natili, Direttore Amministrativo, giusta il Verbale della Seduta di C.d.A. del 10 agosto 2019.

Finito di stampare nel mese di luglio 2021

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 3 Legge 31 gennaio 1994 n. 97;

Vista la Legge 20 novembre 2017 n. 168;

Visto il Verbale della seduta del Comitato di Amministrazione del giorno 10 agosto 2019, punto 6 dell'Ordine del Giorno, pubblicato con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 2 del 19 agosto 2019;

Il Dominio Collettivo dei Naturali di Canale e Monteverginio, denominato UNIVERSITÀ AGRARIA DI CANALE MONTERANO,

si dà il seguente Statuto.

Premessa

L'Università Agraria di Canale Monterano nasce l'**11 marzo 1906**, attraverso la prima Assemblea degli utenti ai sensi dell'art. 3 L. 4 agosto 1894 n. 397 (*Ordinamento dei **domini collettivi** nelle province dell'ex Stato Pontificio*), che demandava ai sindaci, in difetto di una rappresentanza degli utenti già legalmente costituita, il compito di indire la prima Assemblea.

In quella occasione, pertanto, fu il Sindaco pro tempore **Bartolomeo Ceci** a presiedere la prima seduta dell'Assemblea.

L'Università Agraria si costituì, così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. 4 agosto 1894 n. 397: *“Le associazioni, di cui all'art. 1°, dovranno, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un regolamento, dal quale risultino:*

- a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni;*
- b) la natura ed estensione dei fondi medesimi;*

- c) i mezzi coi quali si provvede o s'intende provvedere alla comunione;
- d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e per il riparto degli utili;
- e) i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti;
- f) le penalità in cui incorrono gli utenti per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente. Il regolamento così deliberato, verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 113 della legge comunale e provinciale".

Fu Tommaso Tittoni l'autore della legge del 1894, che all'art. 1 attribuiva alle Università e Associazioni Agraria la natura di persone giuridiche, affinché le collettività potessero darsi una autonoma organizzazione e una autonoma gestione delle terre. Quanto è scritto nell'art. 2 sopra riportato è ancor oggi valido ed è stato considerato come una guida per l'elaborazione del presente Statuto, che solo l'Assemblea Generale degli Utenti può, con il suo consenso e la sua partecipazione, fornire di effettività ed efficacia.

La costituzione dell'Università Agraria servì principalmente a due scopi: 1) gestire giuridicamente il patrimonio terriero – la Bandita e i Quarti di Monteverginio, soprattutto! – che gli Agricoltori di Canale e Monteverginio da sempre, dal punto di vista storico, sociale ed economico, gestivano. Queste terre collettive sono ancor oggi intestate agli Agricoltori (con diciture catastali come “Agricoltori”, “Comune e Agricoltori di Canale e Monteverginio”, e simili) e, per essere più antiche della costituzione dell'Università, fino ad oggi erano gestite per metà dal nostro Comune; 2) rivendicare ulteriori diritti di uso civico sul territorio che apparteneva al Feudo Altieri.

Ed i nostri antenati perseguirono egregiamente e raggiunsero gli scopi. Negli anni 1919 e 1920 essi acquistarono dalla Famiglia Altieri la gran parte delle terre del Feudo. Questa seconda categoria di terre riporta l'intestazione catastale “Università Agraria”.

Dopo l'acquisto del Feudo, il territorio venne gestito ai sensi della legge generale 16 giugno 1927, n. 1766, e dei Regi Decreti che la precedettero. Già nei primi anni Venti il Comune aveva assegnato terre. Ma è dal 1939, con il primo Decreto di assegnazione a categoria, che si avviò il procedimento di assegnazione di quote alle famiglie per le esigenze della coltura. In quella occasione delle terre che il comune aveva già assegnato furono per lo più confermati i possessi derivanti dalle concessioni comunali, attraverso un provvedimento commissariale del 10 marzo 1939, di trasformazione in enfiteusi perpetua, e conseguente legittimazione dei possessi.

Vi fu una successiva rettifica del Decreto del 1939, con ampliamento del patrimonio terriero. Ed è per questo che la distribuzione delle terre ebbe luogo a partire dal 1950.

Con le quotizzazioni di quegli anni i compiti assegnati all'Ente dalla legge generale del 1927 furono assolti. Ma la legislazione successiva ha attribuito nuovi compiti e un nuovo ruolo all'Università Agraria.

La c.d. Legge Galasso del 1985 ha reso l'Università Agraria un soggetto protagonista della protezione dell'ambiente. Le tre leggi della montagna del 1952 n. 991, 1971 n. 1102 e 1994 n. 94 hanno valorizzato la sua autonomia. La Legge 20 novembre 2017 n. 168 ha esaltato le funzioni ed il ruolo delle Università Agrarie per l'attuazione della Costituzione repubblicana. Oggi, il rapporto fra la popolazione e la sua terra, e il modo di gestione per mezzo dell'Università Agraria, sono stati qualificati come un ‘ordinamento giuridico primario’,

una formula importante che pone l'autonomia della collettività che vive sul territorio sotto la diretta protezione della Costituzione.

Proprio il Legislatore del 2017 ha arricchito i compiti dell'Ente agrario, demandando ad esso, in mancanza di legislazione attuativa regionale, i provvedimenti previsti dall'art. 3 della Legge del 1994 n. 97.

La loro importanza è tale che è necessario ricordarli testualmente (art. 3 comma 1 L. 97/1994):

“a) alle organizzazioni predette [= le associazioni agrarie] è conferita la personalità giuridica di diritto privato [...] previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le Regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni i profili relativi ai seguenti punti [oggi, per espressa previsione della legge del 2017, le Università Agrarie possono attuarli con provvedimenti propri]:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra Organizzazioni, Comuni e Comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale”.

Il presente Statuto è il primo passo per l'adempimento dei diversi compiti che la legge collega con la gestione delle terre della collettività.

Maurizio Armando D'Aiuto

Presidente dell'Università Agraria di Canale Monterano

Daniele Natili

Direttore Amministrativo



N. 2669.

R. P. D.
DE RETZ
SUTRINA
Juris Pascendi

Veneris 28 Aprilis 1843

1 **O**rta controversia inter Virum Principem Clementem Altieri, & Oppidanos castrorum *Canalis*, *Monterani*, ac *Montis Virginii* super jure pascendi herbas aestivas in agris ad Principem spectantibus, ita dirempta fuit ab Sac. Auditorio per remjudicatam, ad quam pertinent *Decisiones Sutrina seu Centumcellarum Juris Pascendi dierum 17.*

A

Ju-

"Una delle sentenze rotali della c.d. 'causa della bolletta', che riconobbe il diritto di pascolo della popolazione"

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art. 1: Costituzione, sede e segni distintivi

Il Dominio Collettivo di Canale Monterano, denominato Università Agraria di Canale Monterano, ha origine in data 11 marzo 1906, con atto assembleare come ricordato nella Premessa, per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di semina, pascolo, legnatico e di erbe da falce nella forma ed estensione di cui al regolamento d'uso.

L'Università Agraria di Canale Monterano ha la propria sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, Canale Monterano.

L'Ente ha uno stemma sormontato da un corona e raffigurante i tre monti e le tre spighe risalenti alla antica comunità di Monterano. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del Comitato di Amministrazione dell'Ente.

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione.

Il presente Statuto è dato in conformità alla Legge 20 novembre 2017 n. 168, alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, al Regolamento del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, alla Legge 31 Gennaio 1994 n. 97 ed alla Costituzione italiana.

L'Università Agraria di Canale Monterano non persegue fini di lucro.

Art. 2: Patrimonio dell'Università Agraria

Oltre agli edifici, ai beni urbani e ai mobili registrati di proprietà dell'Ente, il patrimonio fondiario a destinazione agro-silvo-pastorale è individuato dalla *Ricognizione* ufficiale del territorio compiuta dal professionista incaricato appositamente dall'Università Agraria in occasione del presente Statuto e allegata ad esso come sua parte integrante (Prot. n. 63 del 10 febbraio 2021).

Tale *Ricognizione* costituisce la base per l'adempimento previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) n. 3 della L. 97/1994.

Art. 3: Scopi

Gli scopi della Università Agraria sono:

a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali ha la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria.

b) Provvedere alla conservazione, al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro-silvo-pastorale come tradizionalmente effettuate; ad esempio culturali, agrituristiche e faunistiche-ambientali; provvedere inoltre alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici.

c) Partecipare alle decisioni di indirizzo politico e di carattere amministrativo implicanti la garanzia – ex art. 3, comma 1, lettera b) numero 4), L. 31 Gennaio 1994 n. 97 – del coinvolgimento dell'Università Agraria “nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale”.

d) Partecipare alla gestione della Riserva Parziale Naturale Monterano secondo la normativa vigente in materia di coinvolgimento dell'Università Agraria nell'attività dell'Ente Riserva (Legge istitutiva della Riserva e s.m. e art. 3 L. 97/1994).

e) Promuovere l'agricoltura nel territorio, sia con iniziative di produzione collettiva, sia con concessioni ai sensi dell'art. 3 L. 168/2017, sia infine con sperimentazioni e ricerche, anche in forma collaborativa con enti pubblici, università e istituti specializzati in materia agroalimentare.

f) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato di Amministrazione ;

g) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza

alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale,

redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;

h) Tutelare e valorizzare, nell'interesse della collettività residente e dell'interesse pubblico generale, l'ambiente ed il paesaggio;

i) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo. Le rendite dell'amministrazione devono essere destinate per le seguenti spese:

- gestione;

- miglioramento e incremento del patrimonio;

- iniziative a favore dello sviluppo dell'economia della Comunità e della sua identità storico-culturale.

l) Curare la memoria storica e le tradizioni relative al territorio; essere un Ente partecipe nel campo della cultura e ricerca scientifica in materia di usi civici e domini collettivi.

Art. 4: Finalità sociali

Fermi restando i fondi con specifica destinazione secondo le norme di legge, l'Università Agraria, assolti gli scopi di cui all'articolo precedente, può utilizzare le residuali risorse finanziarie per lo sviluppo sociale e ricreativo della comunità locale.

L'Università Agraria favorisce e sostiene le attività delle associazioni del territorio comunale, anche attraverso contributi; eroga contributi, nei limiti e nel rispetto del comma precedente, anche a favore di singoli utenti o nuclei familiari, in ragione di specifiche necessità o iniziative; può concedere le proprie strutture in comodato d'uso per esigenze o iniziative meritevoli e sempre ove ciò non sia incompatibile con gli scopi perseguiti dall'Ente.

Art. 5: Forme consortili

Per il perseguimento dei propri scopi l'Università Agraria può aderire a organizzazioni consortili o associative, sempre che queste organizzazioni siano fondate su appositi statuti che regolino la composizione degli organi e le modalità di nomina.

Per il caso di inerzia o impossibilità di funzionamento dell'Università Agraria, la prima forma di gestione sostitutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) n.4 L. 97/1994, sarà costituita da un Comitato di Gestione Sostitutiva temporaneo nominato dal Sindaco del Comune di Canale Monterano. Il Comitato sarà composto da un consigliere comunale di maggioranza, uno di minoranza e da tre utenti scelti dal Sindaco, sentite le rappresentanze delle associazioni locali e delle categorie economiche del paese. I cinque membri del Comitato sceglieranno fra loro il Presidente. La durata massima di carica di tale organo è di un anno. In questa fase il Comitato provvederà a ricreare le condizioni perché l'organizzazione statutaria possa essere ristabilita; altrimenti, entro l'anno di carica dovrà presentare un progetto di costituzione di nuovo ente gestore. Il Sindaco, in caso di necessità tecnica, potrà prorogare il termine di un anno per la durata necessaria a raggiungere il ripristino della gestione o l'istituzione della forma sostitutiva.

Art. 6: Contratti Agrari

L'Ente può concedere agli utenti le proprie terre tramite contratti agrari.

Per contratti agrari si intendono sia i contratti di scambio (affitto di fondo rustico) di cui al libro Delle obbligazioni del codice civile, sia i contratti

associativi (mezzadria, colonia, soccida) di cui al libro Del Lavoro del codice civile¹.

La concessione avviene su domanda dell'utente indicante il terreno del dominio collettivo oggetto di interesse e, in caso di pluralità di manifestazioni di interesse, dietro esperimento di asta a miglior offerente. L'Università Agraria curerà la pubblicazione delle notizie circa le domande pervenute.

Nell'ottica di realizzazione dello scopo di sviluppo dell'agricoltura, l'Ente promuove non soltanto singole concessioni, ma anche iniziative di impresa. L'Università Agraria, quindi, intende i contratti agrari anche come contratti di impresa, dei quali si avvale il soggetto di cui all'art. 2135 codice civile².

I concessionari dei fondi hanno l'obbligo di curare a proprie spese la manutenzione ordinaria delle strutture loro concesse con contratto.

All'Università Agraria, salvo diversa pattuizione, rimane il diritto di pascolo estivo sui terreni concessi.

Art. 7: Gestione dei pascoli

Gli usi e le consuetudini, ed i relativi rapporti giuridici, in materia di fida dei pascoli a favore degli utenti sono confermati. Si fa richiamo all'art. 1021 codice civile rispetto all'uso dei pascoli da parte degli utenti, anche in conformità al principio del pari diritto di ciascuno di essi. Si fa inoltre rinvio al Regolamento per il pascolo vigente.

Assolte le esigenze degli utenti, anche per i pascoli esuberanti l'Università Agraria si riserva una gestione per mezzo di contratti agrari ordinari. Per tali negozi giuridici occorre una previa deliberazione del Comitato di Amministrazione.

In tal caso la priorità è data alle aziende zootecniche che operano nel territorio. In caso di pluralità di aziende del territorio interessate, si procederà a gara fra di esse.

Solo nel caso in cui non vi siano aziende zootecniche locali interessate, i pascoli esuberanti potranno essere concessi in affitto per il pascolo o con altro contratto di allevamento³ a terzi. In caso di concessione per il pascolo il soggetto contraente, se diverso da azienda zootecnica, avrà l'obbligazione di attenersi allo sfalcio delle erbe e successivo asporto, senza ulteriori e diversi usi del fondo.

È fatta salva la possibilità di gestione diretta del pascolo esuberante da parte dell'Università Agraria, attraverso deliberazione del Comitato di Amministrazione e attraverso iniziative di tipo agro-aziendale.

¹ Cfr. A. Germanò-E. Rook Basile, *I contratti agrari*, UTET Giuridica, 2015, p. 3 ss.

² Cfr. A. Germanò-E. Rook Basile, *I contratti agrari*, UTET Giuridica, 2015, pp. 6-11.

³ Cfr. A. Germanò-E. Rook Basile, *I contratti agrari*, UTET Giuridica, 2015, pp. 83-100.

Art. 8: Altre forme di gestione e di corrispettivi

L'Università Agraria acquisisce proventi anche attraverso la gestione delle aree attualmente destinate a valorizzazione ecologica, ambientale e storico-culturale. Un regolamento, anche a seguito di atti di coordinamento con il Comune di Canale Monterano e gli altri Enti coinvolti, potrà stabilire un corrispettivo da parte dei non residenti per l'accesso e la fruizione del dominio collettivo destinato all'area protetta.

Fatti salvi i regolamenti in materia che sono o saranno oggetto di accordo con il Comune e la Riserva Naturale Monterano per gli ambiti di interesse comune, nonché con gli enti territoriali competenti, e fatte salve le leggi della materia, l'autorizzazione ad accedere a spazi del dominio collettivo per utilizzazioni temporanee ai fini ricreativi, culturali o di servizio a set cinematografici, come ormai di tradizione del luogo, deve avvenire dietro corrispettivo quale modalità recente di gestione.

Solo in via del tutto eccezionale, in caso di rendite insufficienti dell'Ente per pagare imposte e spese di amministrazione, l'Assemblea Generale degli Utenti potrà autorizzare il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici o alcuni di essi.

Art. 9: Divieto di ripartizione dei proventi

È fatto divieto di divisione degli utili e di qualsiasi altro ricavato della gestione del dominio collettivo.

TITOLO II Del patrimonio

Art. 10: Patrimonio della collettività dei naturali. Rinvio

Per quanto concerne il patrimonio originario della Comunità, i successivi incrementi, gli immobili e l'attuale consistenza, si fa rinvio *supra* all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 11: Inventario dei beni mobili e mobili registrati

Il Comitato di Amministrazione provvederà con cadenza biennale alla redazione dell'inventario e al suo aggiornamento.

Art. 12: Alienazioni e mutamenti di destinazione

Nei limiti di cui alla legislazione vigente ed alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'Università Agraria può alienare beni e mutarne la destinazione.

Per ogni fattispecie di mutamento di destinazione, sia che si tratti delle iniziative progettuali dell'Università Agraria (in accordo o no con altri soggetti) ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. 1766/1927 e dell'art. 3, comma 1, lettera b) n. 1 L. 97/1994, sia che si tratti di procedimento connesso con la pianificazione urbanistica ai sensi della L. Reg. Lazio n. 1/1986 e s.m., il Comitato di Amministrazione potrà avviare e partecipare ai procedimenti amministrativi per l'autorizzazione solo attraverso l'assenso espresso della Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 13: Affrancazioni a titolo oneroso

Nulla è innovato in materia rispetto alla legislazione vigente ed alle modalità amministrative usuali dell'Ente. Ove possibile il Comitato di Amministrazione perseguirà soluzioni di scorporo preferibilmente alle liquidazioni.

Art. 14: Reintegra dei beni abusivamente occupati

L'università Agraria avrà la vigilanza del dominio collettivo avvalendosi di periodici procedimenti di verifica demaniale, come previsti dalle norme vigenti e, previa deliberazione del Comitato di Amministrazione, potrà disporre la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati.

TITOLO III

Degli Organi dell'Università Agraria di Canale Monterano

Art. 15: Organi dell'Ente gestore

Sono organi dell'Università Agraria:

- l'Assemblea Generale degli Utenti (AGU);
- la Delegazione dell'Assemblea Generale degli Utenti (DAU);
- il Comitato di Amministrazione (CDA);
- il Presidente;

Il Presidente ha diritto ad una indennità di rappresentanza, determinata dalla DAU. Le cariche amministrative di delegato e di membro del CDA sono gratuite. Il Bilancio dell'Ente prevede voci apposite per spese di rappresentanza e per rimborsi delle spese necessarie e documentate necessarie allo svolgimento del mandato.

Art. 16: Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea Generale degli Utenti è composta da tutti gli utenti iscritti nella apposita lista così come risultante dall'ultimo aggiornamento compiuto prima della sua convocazione.

L'AGU deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo ed è inoltre convocata in occasione dell'approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie.

Può essere convocata in via straordinaria per decisione del CDA, su proposta del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli utenti, con indicazione del relativo ordine del giorno.

Eventuali variazioni di Bilancio sono approvate dalla DAU, ma di esse è data notizia alla AGU alla prima sua riunione successiva.

Il Presidente curerà di invitare il Revisore dei Conti alle sedute riguardanti il bilancio.

Per la validità delle sedute della AGU, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. La seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno mezz'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di Utenti superiore quello dei componenti della Delegazione.

È fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in merito al procedimento elettorale; oltre a quanto previsto per le votazioni della consultazione elettorale, la AGU delibera con voto a scrutinio segreto ogni volta che essa venisse chiamata ad esprimersi su questioni che coinvolgano singole persone.

Il verbale delle sedute dovrà riportare i nominativi dei presenti.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute della AGU saranno determinate da apposito regolamento; in mancanza di esso, sarà il CDA a determinare di volta in volta dette modalità.

La convocazione e la presidenza delle sedute spettano al Presidente.

La convocazione è effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. Essa avviene tramite affissione di pubblico avviso nell'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati degli abitati di Canale e Montevirginio, fermo restando che, sempre dieci giorni prima della seduta, gli utenti possono essere avvisati tramite mezzi elettronici e telematici, come sms, messaggi mail e simili.

Delle sedute verrà redatto un verbale a cura del dell'Ufficio temporaneo di segreteria del Presidente, composto dal Direttore Amministrativo (DAMM) o da un suo delegato, oppure da Utenti nominati dal Presidente fra i presenti.

Art. 17: Funzioni dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'AGU ha le seguenti funzioni:

- elegge i membri della Delegazione dell'Assemblea Generale degli Utenti;
- approva lo Statuto e le sue modificazioni;
- approva il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo;
- partecipa, nei modi di volta in volta determinati dalla DAU, alle deliberazioni in materia di autorizzazione allo svincolo e uso dei fondi di cui all'art. 24 L. 1766/1927, alle deliberazioni riguardanti i procedimenti nei quali l'Università Agraria è chiamata ad esprimersi in materia di scelte urbanistiche e di gestione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 L. 97/1994;
- partecipa, nei modi di volta in volta determinati dal CDA, alle deliberazioni in materia di acquisti immobiliari, alienazioni e assunzioni di prestiti di rilevante entità e, infine, ai procedimenti per il mutamento di destinazione di una parte del dominio collettivo; in questa ultima fattispecie è richiesto in ogni caso da parte della AGU un voto di approvazione della proposta o del progetto di massima di cambio di destinazione d'uso.

Ha, inoltre, i seguenti compiti straordinari:

- partecipazione a Consorzi, Associazioni e altre forme di coordinamento o collaborazione fra enti comunque denominate;
- deliberazioni di spesa che impegnino più esercizi di Bilancio. In tal caso l'approvazione della spesa può essere contenuta anche nel primo atto di Bilancio posto all'approvazione della AGU;
- norme e sanzioni penali per atti di violazione dei diritti di uso civico.

La AGU ha le ulteriori funzioni previste da specifiche disposizioni del presente Statuto.

Art. 18: Delegazione dell'Assemblea Generale degli Utenti

Salvo quanto stabilito nell'art. 17, la Delegazione dell'Assemblea Generale degli Utenti è l'organo elettivo che svolge tutte le restanti funzioni di competenza della AGU. Dura in carica 5 anni.

La DAU è composta di quindici membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti.

La DAU è presieduta dal Presidente dell'Università Agraria, che può anche delegare la presidenza ad un altro componente eletto.

Spetta alla DAU l'esercizio in via ordinaria dell'autonomia normativa dell'Università Agraria come ordinamento giuridico primario. Essa ha competenza per i regolamenti.

Altri compiti della DAU:

- adozione dello Statuto e delle modifiche statutarie;
- deliberazioni in materia di autorizzazione allo svincolo e uso dei fondi di cui all'art. 24 L. 1766/1927;
- deliberazioni riguardanti i procedimenti nei quali l'Università Agraria è chiamata ad esprimersi in materia di scelte urbanistiche e di gestione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 L. 97/1994;
- nomina del Revisore dei Conti;
- ogni altra deliberazione che la legge affida all'organo consiliare.

Art. 19: Il Comitato di Amministrazione

Il Comitato di Amministrazione (CDA) è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dalla DAU. Dei quattro membri eletti dalla DAU fa parte il Vicepresidente. Tutti i componenti sono rieleggibili. Dura in carica 5 anni.

Il CDA ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi componenti il Vicepresidente;
- deliberare su tutte le questioni e su tutti gli atti di gestione che siano interesse dell'Ente e della popolazione titolare, eccettuate le competenze espressamente attribuite dallo Statuto alla AGU ed alla DAU;
- proporre all'Assemblea Generale l'approvazione del Preventivo e Consuntivo Bilancio;
- formulare le proposte di deliberazione di competenza della AGU e della DAU;
- nominare il Direttore Amministrativo.

Art. 20: Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti, la Delegazione e il Comitato di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti a tutela di esso;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- ha la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Comitato di Amministrazione.

Il Presidente può conferire deleghe ai membri della Delegazione solo nelle materie di competenza normativa della stessa DAU.

Dall'entrata in vigore del presente Statuto, cessano le funzioni del Presidente della Delegazione e la presidenza di tale Organo passa al Presidente dell'Università Agraria.

Art. 21: Il Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi.

TITOLO IV Elezioni e costituzione degli organi dell'Università Agraria di Canale Monterano

Art. 22: Elezione della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti e del Presidente

I compiti elettorali sono di spettanza della AGU.

La AGU elegge il Presidente e i restanti membri della DAU.

DAU e Presidente durano in carica 5 anni.

Il metodo elettorale segue la consuetudine del luogo e consiste in una competizione di liste elettorali. Ciascuna lista deve indicare il candidato Presidente e un numero di candidati pari a un minimo di dieci e un massimo di quindici compreso il Presidente. Le liste non debbono avere alcuna denominazione o simbolo di carattere politico, ma avere come denominazione il nome e cognome del candidato Presidente, preceduto dalla dicitura "Lista".

Gli elettori possono esprimere un voto di lista e due voti di preferenza, relativi a candidati della lista prescelta.

La lista che ha conseguito il maggior numero di voti ottiene nove seggi in Delegazione, compreso il Presidente. Gli altri seggi sono attribuiti in base alle preferenze ottenute dai candidati della lista. A parità di preferenze ottiene il seggio il candidato più anziano. A parità di anzianità si procede a sorteggio.

L'attribuzione dei seggi in base alle preferenze vale anche per i candidati delle altre liste concorrenti. Tuttavia, un seggio è sempre riservato al candidato Presidente della rispettiva lista, tranne quanto qui di seguito disposto in merito all'eventuale lista risultata quarta nella competizione.

In caso di presentazione di un numero di liste maggiore di tre, la lista risultata seconda per numero di voti ottiene tre seggi. La lista risultata terza ottiene due seggi. La lista risultata quarta ottiene un seggio; i candidati di quest'ultima lista comunicheranno al Presidente neoeletto la loro decisione in

merito a chi, fra il candidato Presidente e il candidato con maggiori preferenze, ricoprirà il seggio ottenuto.

In caso di presentazione di un numero di liste pari a tre, la lista risultata seconda per numero di voti ottiene quattro seggi. La lista risultata terza ottiene due seggi.

In caso di presentazione di una sola lista, ferma restando l'elezione del Presidente candidato, i seggi restanti della Delegazione si attribuiscono per ordine di preferenza e di anzianità.

Art. 23: Elettorato attivo e passivo, composizione della AGU

Hanno elettorato attivo e passivo tutti i cittadini maggiorenni che siano residenti e iscritti alla lista utenti da almeno un aggiornamento semestrale precedente l'elezione.

Hanno diritto di voto i curatori degli utenti inabilitati.

Sono esclusi dal voto e non possono essere eletti:

- gli utenti interdetti o con incapacità giudiziale per condanna penale;
- gli utenti che abbiano liti o contenziosi pendenti con l'Ente.

Non possono essere eletti:

- gli utenti stipendiati, salariati o con incarico professionale presso l'Università Agraria;

Fatta eccezione per le elezioni, gli utenti iscritti all'ultimo aggiornamento della apposita lista sono i componenti della AGU in funzione deliberante.

Art. 24: Presidente, Vicepresidente e Comitato di Amministrazione

Il Presidente è membro di diritto del CDA. Presiede sin dalla prima seduta la DAU e il CDA.

Gli altri quattro membri del CDA sono nominati dalla DAU nella seduta di insediamento.

Per la nomina dei quattro membri si procede, alla prima seduta della Delegazione, consegnando a ciascun Delegato una scheda elettorale con timbro dell'Ente predisposto e siglato dal Direttore Amministrativo uscente oppure dal neo eletto Presidente; la scheda elettorale contiene esclusivamente l'elenco in ordine alfabetico dei quattordici Delegati eletti escluso il Presidente. A scrutinio segreto, ciascun Delegato esprimerà quattro preferenze pari ai quattro seggi del CDA da costituire.

Entreranno a far parte del CDA i Delegati con le maggiori preferenze. A parità di preferenza si procede per ordine di anzianità o per sorteggio.

Alla prima riunione del CDA verrà nominato, al suo interno, il Vicepresidente.

Art. 25: Modalità elettorali

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato quinquennale della DAU, il CDA fissa la data delle nuove elezioni del Presidente e della Delegazione.

Successivamente alla deliberazione della data delle elezioni, il CDA provvede ai seguenti adempimenti:

- indicazione del luogo e orario dell'elezione, nella data stabilita;
- fissazione del termine entro il quale gli aventi diritto possono presentare la lista dei candidati alla DAU, con il nome del candidato Presidente;
- costituzione dell'Ufficio Elettorale di Canale e di Monteverginio, entrambi composti da un Presidente e due scrutatori, nominati fra gli utenti, con fissazione dei relativi compensi;
- nomina del Segretario per le operazioni elettorali, di norma il Direttore Amministrativo dell'Ente, salvo diversa disposizione del CDA uscente;
- preparazione della lista degli aventi diritto al voto, sulla base degli ultimi due aggiornamenti semestrali della lista utenti;
- predisposizione del materiale necessario per il turno elettorale, comprese le schede contenenti le liste dei candidati;
- determinazione e esecuzione delle forme di pubblicità alla popolazione della consultazione elettorale e delle liste elettorali;
- previsioni in merito agli elettori con ostacoli all'accesso ai seggi per motivi di età o salute, o altri impedimenti (raccolta del voto presso l'abitazione, a cura del Segretario e uno scrutatore).

Art. 26: Requisiti di validità delle elezioni

Il turno elettorale è valido se hanno partecipato almeno il 50% più uno degli aventi diritto di voto.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, il turno elettorale deve essere ripetuto a distanza di una settimana dal primo. In tal caso, è valida l'elezione che abbia raggiunto un quorum del 25%.

Ogni elettore deve esprimere un voto di lista e può esprimere fino a due preferenze fra i candidati di tutte le liste in competizione, esclusi i nomi dei candidati Presidente.

Art. 27: Scrutinio e proclamazione degli eletti

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

L'Ufficio elettorale, al termine dell'orario fissato per la votazione, procede allo scrutinio ed alla relativa verbalizzazione.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Monteverginio, terminato il proprio scrutinio e la propria verbalizzazione, comunica i risultati al Presidente del seggio di Canale, il quale poi provvede alla proclamazione degli eletti.

Art. 28: Insediamento della Delegazione (DAU)

Il Presidente neoeletto dell'Università Agraria, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la nuova Delegazione.

Alla prima seduta, la DAU procede alla convalida degli eletti ed alla nomina in proprio seno dei quattro componenti del CDA oltre il Presidente.

Art. 29: Insediamento del CDA

Il Presidente, una volta costituito il CDA da parte della DAU, procede alla convocazione di esso, che come prima operazione provvede alla nomina, nel suo seno, del Vicepresidente.

TITOLO V

Amministrazione dell'Università Agraria di Canale Monterano

Art. 30: Direttore Amministrativo

L'amministrazione ha di norma un Direttore amministrativo (DAMM) le cui funzioni possono essere espletate da un membro di Delegazione o anche da persona esterna all'amministrazione. Nel primo caso il membro della delegazione si asterrà dal partecipare al voto in seduta di Delegazione, ma al Presidente sarà attribuito un doppio peso del proprio voto.

Il Direttore amministrativo è nominato per chiamata dal Comitato di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Le funzioni di Direttore amministrativo sono incompatibili con quelle di segretario comunale o di funzionario del comune in cui ha sede istituzionale l'ente agrario.

L'incarico è rinnovabile da parte del CDA neoeletto.

Salvo la revoca o le dimissioni del Direttore Amministrativo, l'incarico professionale ha una durata che non può essere superiore alla durata quinquennale del Comitato di Amministrazione (CDA) che lo ha nominato.

Alla scadenza del mandato, avvenute le nuove elezioni e proclamati i nuovi eletti, il Direttore amministrativo continua a svolgere le sue funzioni in regime

di prorogatio; tuttavia, alla prima riunione del CDA neoeletto, dove svolgerà le funzioni di verbalizzazione, il Direttore amministrativo rimette l'incarico nelle mani del neoeletto Organo esecutivo dell'Ente. Quest'ultimo ha 90 giorni di tempo per deliberare l'accettazione della remissione dell'incarico e nominare un nuovo Direttore amministrativo. Trascorsi 90 giorni dalla prima seduta del nuovo CDA senza deliberazioni in merito, l'incarico si intende rinnovato.

Il compenso spettante al Direttore amministrativo è determinato dal Comitato di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Direttore amministrativo siano svolte da un membro di Delegazione, a costui non spetta alcun compenso.

Il Direttore amministrativo assiste alle sedute del Comitato di Amministrazione, della Delegazione e dell'Assemblea degli utenti e provvede a:

- tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- compilazione dei ruoli;
- tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti;
- tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- svolgere il ruolo di responsabile del procedimento nei bandi, nei concorsi, negli incanti e nelle manifestazioni di interesse.
- esecuzioni degli atti di ufficio.

Art. 31: Requisiti e prerogative del Direttore Amministrativo

Può essere nominato Direttore Amministrativo per incarico professionale qualsiasi cittadino dell'Unione Europea che abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- Laurea in Giurisprudenza o in Economia di livello magistrale;
- titolo di Avvocato o Notaio;
- essere iscritto all'albo professionale dei segretari comunali;
- essere iscritto in un albo dei professionisti per operazioni in materia di usi civici;
- essere professionista commercialista con esperienza in materia di contabilità delle associazioni agrarie;
- essere studioso della materia degli usi civici la cui competenza è attestata da pubblicazioni scientifiche.

Nulla è innovato in merito ai pareri espressi dal Direttore Amministrativo negli atti deliberativi dell'Ente, salvo quanto di seguito previsto.

Tutte le deliberazioni degli organi dell'Ente debbono contenere il parere del Direttore Amministrativo.

Art. 32: Responsabilità del Direttore amministrativo e Responsabile dei Servizi. Rinvio

Nulla è innovato in merito alla responsabilità del Direttore Amministrativo e in merito al Responsabile dei servizi, per cui si rinvia agli artt. 44 e 45 del precedente Statuto.

TITOLO VI Finanza e contabilità

Art. 33: Bilancio di previsione

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato di Amministrazione (CDA) approva la bozza di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo, che deve seguire il principio del pareggio economico e finanziario.

L'Assemblea Generale degli Utenti approva il Bilancio di Previsione alla prima seduta successiva.

Gli impegni di spesa debbono indicare il capitolo di Bilancio del relativo esercizio finanziario e devono essere contenuti nei limiti delle previsioni di Bilancio.

Tranne le motivate determinazioni di urgenza del Direttore amministrativo, e salva la successiva ratifica del CDA, sono vietati ordini senza preventiva deliberazione.

È in ogni caso vietato ordinare spese senza copertura finanziaria.

I mandati di pagamenti e le reversali di incasso sono firmati dal Direttore amministrativo.

Il Direttore amministrativo vigila sulla corretta e regolare gestione dei fondi di bilancio.

Art. 34: Servizio di tesoreria

Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dall'Ente provvederà il Tesoriere.

Il servizio di tesoreria è affidato, con deliberazione da adottarsi dal Comitato di Amministrazione, ad un istituto di credito operante, possibilmente, nel territorio del Comune di Canale Monterano.

Il contratto di tesoreria dovrà indicare:

- a) le operazioni attinenti il servizio;
- b) la durata;
- c) il compenso per il servizio;

- d) l'elenco dei documenti che l'Amministrazione è tenuta a trasmettere al Tesoriere;
- e) l'elenco dei documenti che il tesoriere è obbligato a tenere;
- f) le modalità di riscossione e di pagamento;
- g) le modalità di custodia dei titoli e della riscossione delle cedole;
- h) i termini per la presentazione del conto consuntivo;
- i) la costituzione della cauzione a garanzia del servizio, e quanto altro previsto dal vigente Regolamento in materia, tranne le norme incompatibili con la L. 168/2017 e le norme pubblicitiche superflue.

Art. 35: Gestione del Bilancio

È confermato il vigente Regolamento di contabilità, in quanto compatibile con il nuovo Statuto.

Art. 36: Conto Consuntivo

Il Conto Consuntivo annuale è elaborato dal Comitato di Amministrazione.

La bozza di Conto Consuntivo è deliberata dal Comitato di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

Il Conto Consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti alla prima riunione utile dopo la deliberazione di cui al comma precedente, sempre nell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 37: Servizio di Economato

Per le esigenze dell'ufficio amministrativo dell'Ente e per i servizi esterni, è istituito il servizio Economato, retto da un Economo, con i compiti di cui al relativo Regolamento ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le funzioni di Economo della Università Agraria di Canale Monterano sono disimpegnate da personale di ruolo dell'Ente addetto ai servizi amministrativi ed in sua assenza dal Direttore amministrativo.

Compete all'Economo anche la funzione di tenuta del registro del conto corrente postale e la competenza dello scaricamento dello stesso almeno trimestralmente.

I compiti, le funzioni e le specifiche responsabilità dell'Economo sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 38: Il Revisore dei conti

Il Revisore collabora con la Delegazione dell'Assemblea degli Utenti nella sua funzione di indirizzo e controllo, nonché in materia di Bilancio. A tal fine ha facoltà di partecipare – senza diritto di voto – alle sedute della AGU, e del Comitato di Amministrazione, se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti dell'Ente Agrario, ai fini dell'esercizio della sua funzione, secondo il disposto dell'art. 2409 ter, comma 3, del codice civile.

Esprime pareri sulla proposta di Bilancio di previsione e dei documenti correlati e sugli altri atti riferiti alla gestione economico-finanziaria, ivi comprese le variazioni di Bilancio.

Al Revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita Relazione a corredo della deliberazione della Assemblea Generale degli Utenti che approva il Conto Consuntivo. Detta Relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo i precetti della diligenza (art. 1710 c.c.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente, al Comitato di Amministrazione ed al Direttore Amministrativo di eventuali difformità di natura contabile accertate nella gestione del dominio collettivo.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di idoneità alla nomina e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del Revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 2399 ss. del codice civile.

L'incarico del controllo contabile è conferito dalla Delegazione dell'Assemblea degli Utenti, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea (AGU) convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Per quanto non previsto, si richiamano le norme del codice civile in tema di revisori contabili, in quanto compatibili.

TITOLO VII

Norme sui diritti degli utenti, finali e transitorie

Art. 39: Slarghi

Gli slarghi dell'Università Agraria di Canale Monterano sono gli spazi, originariamente aventi destinazione di categoria A) ai sensi dell'art. 11 della L.

16 giugno 1927 n. 1766, destinati a garantire la continuità del demanio civico canalese e, per questo, non assoggettabili ad alcuna forma di alienazione, affrancazione o legittimazione.

Vi è la consuetudine, tuttavia, di concessioni precarie ai confinanti, che devono essere intese da tutti come forma di gestione e manutenzione comune di tali spazi, cui tutti gli utenti debbono avere accesso. Tale consuetudine, fra l'altro, ricalca forme di assetto territoriale note al mondo romano⁴.

L'Ente Agrario può concedere in uso ad utenti, proprietari e/o possessori di terreni confinanti, anche non utenti, fondi compresi negli slarghi, previa adozione di specifico provvedimento del Comitato di Amministrazione e successiva iscrizione a ruolo del relativo canone di affitto predeterminato dal CDA stesso, ferma restando l'assoluta ed esclusiva proprietà dell'Ente Agrario che ne potrà tornare in possesso in qualsiasi momento.

Per gli slarghi già assegnati, nel caso di cessioni totali o parziali della o delle quote a cui si riferiscono (o dei fondi confinanti a cui si riferiscono), l'Università Agraria procederà alla iscrizione a nome di altra persona, previa specifica richiesta.

In caso di rinuncia, formalmente comunicata, l'Università Agraria può concedere il fondo ad altro possessore, confinante di altra quota, che ne faccia richiesta. L'Ente Agrario può destinare, con le stesse modalità, piccole aree per la realizzazione e conduzione di orti per uso familiare, previa richiesta da parte dei cittadini utenti.

L'Università Agraria provvederà ad una ricognizione delle concessioni attualmente in corso, ai fini dell'aggiornamento del ruolo e dei rapporti di affitto, della verifica delle eventuali occupazioni abusive e della revisione dei contratti.

Art. 40: Uso civico del legnatico. Legna secca

Il taglio e la raccolta della legna secca in piedi o giacente a terra, delle ramaglie, del frascume, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie, è libera e gratuita a tutti i cittadini utenti aventi diritto di uso civico.

⁴ Cfr., nella vasta bibliografia, L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana*, Napoli, 2002, pp. 22-41; L. Capogrossi Colognesi, *Forme aromatiche del territorio e i vari regimi giuridici dell'ager Romanus e dell'ager colonicus. Il complesso mosaico della romanizzazione italyca*, in Id., *Scritti scelti*, vol. I Napoli, 2010, pp. 605-632; E. Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli, 2017. Di particolare interesse è il seguente brano tratto dal trattato *De condicionibus agrorum* di Siculo Flacco (II sec. d.C.): *inscribuntur et COMPASCUA; quod est genus quasi subcesivorum sive loca, quae proximi quique vicini, id est qui ea contingunt, pascua [...]* (ediz. Thulin 121.16 ss.), che il Capogrossi Colognesi traduce così: "sono registrati anche COMPASCUA [= compascoli]; questo è un tipo di terra quasi subsecivo, ovvero luoghi che i vicini più prossimi, cioè coloro che sono contigui, [usano come] pascoli". Se i *subseciva* erano le porzioni di territorio delle colonie romane che non venivano assegnate ai singoli, ma rimanevano proprietà collettiva, i *compascoli* vengono definiti 'quasi subsecivi', proprio per evidenziare la loro natura collettiva eppure a servizio dei *proximi vicini*.

L'utilizzo degli alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, deve essere autorizzata dalla Amministrazione Agraria, previo accertamento e marchiatura.

È vietata la raccolta di foglie, di semi, lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche o marcite, e l'utilizzo di alberi abbattuti dolosamente.

È permesso raccogliere solo i frutti selvatici (ghiaie, mele, pere, ecc.) caduti a terra, per esclusivo uso alimentare animale domestico.

È vietato procedere al taglio di piante e alberi verdi di qualsiasi genere senza la preventiva e motivata comunicazione scritta all'Amministrazione Agraria che disporrà per gli adempimenti di sua competenza e rilascerà il relativo "nulla osta" da presentare agli organi competenti.

Non è consentita alcuna operazione senza prima aver acquisito l'autorizzazione dell'Ente Agrario.

Art. 41: Uso civico del legnatico. Tagli

Ai cittadini aventi diritto di legnatico potrà autorizzarsi, dietro domanda scritta da indirizzarsi all'Ente:

1. La concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali o per la realizzazione di piccola oggettistica artigianale locale;
2. La concessione di legname dolce per fare i pali di sostegno delle viti o per altre finalità agricole;
3. Tagli di piccole porzioni di bosco e/o slarghi.

L'autorizzazione è valida solamente per l'anno in cui è stata richiesta.

Le concessioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente comma 1 sono gratuite.

La concessione di cui al punto 3, da intendersi per esclusivo uso familiare, per un massimo di q.li 50 per ogni fuoco familiare e per stagione silvana è gratuita se il taglio e il trasporto viene effettuato direttamente dall'utente dietro l'osservanza delle norme e le indicazioni fornite dall'Ente Agrario.

Per il caso di cui al punto 3, oltre all'eventuale corrispettivo per il taglio ed il trasporto, l'utente dovrà riservare all'Ente Agrario il 10% del quantitativo di legna ricavato, da depositare presso l'area posta nelle vicinanze del taglio, adibita, in comune accordo, ad imposto, a disposizione dell'Ente Agrario.

Qualora determinate quote di uso civico assegnate ma non legittimate si rilevino trasformate in aree boscate, gli utenti potranno procedere al taglio, osservando le seguenti modalità:

- a) acquisizione del nulla osta da parte dell'Ente Agrario;
- b) presentazione al Comune di Canale Monterano di richiesta di autorizzazione, allegando il Nulla Osta rilasciato dall'Ente ed una relazione di perizia rilasciata da tecnico abilitato, il tutto a propria cura e spese;
- c) successivamente all'avvenuto taglio, l'utente è tenuto a provvedere a proprie spese alle necessarie opere di recinzione dell'area soggetta a taglio.

Art. 42: Altri diritti di uso civico. Disposizione finale e transitoria

Nulla è innovato in merito alla regolamentazione degli altri diritti di uso civico esercitati dagli utenti, per cui si rinvia, per quanto compatibili con il presente Statuto, alle norme contenute nel precedente Statuto e nei regolamenti di cui l'Ente è dotato, fino a nuove eventuali regolamentazioni dei competenti organi dell'Università Agraria.

Nulla è innovato in particolare, fino a nuove normative dell'Ente, in merito al diritto di pascolo e all'amministrazione delle fide, per cui vale il medesimo rinvio di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 43: Regolamenti amministrativi e contabili vigenti. Norma transitoria

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicheranno le Leggi ed i Regolamenti dello Stato, in quanto applicabili.

I Regolamenti amministrativi e contabili dell'Ente rimangono in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

